

H) DERECHO MATRIMONIAL

DALLA TORRE, Giuseppe, GULLO, Carlo, BONI, Geraldina (a cura di), "Veritas non auctoritas facit legem". Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet, Studi giuridici XCIX, Libreria Editrice Vaticana, CdV, 2012, 520 pp.

A questa ponderosa raccolta di studi, preceduta da un *curriculum* (pp.11-12) e da un elenco delle pubblicazioni dal 1972 ad oggi (pp.13-28) dell'onorato, ha contribuito un numero cospicuo di Autori, di orientamento scientifico e formazione culturale anche lontani tra loro, e provenienti dal vasto mondo della professione giuridica (avvocati, giudici, accademici). Il libro "che mette in evidenza quei rapporti (...) tra saperi teorici (...) ed il pulsare della vita" (p.7), è dedicato al Professor Bonnet, a conclusione del suo impegno diretto nella docenza universitaria. Si può aggiungere che "l'evidenza dei rapporti" tra dimensione dell'astratto sapere e dell'esperienza trova una stringente connessione, un'armonia perfettibile, nello scopo ultimo del processo canonico: la *veritas*.

Tutti i contributi vi si informano, mettendo in luce una teleologia di sistema che involge l'intero universo giuridico: dalla nomopoiesi del legislatore canonico, alla deontologia dell'avvocato; dalla decisione della giurisprudenza rotale, al contributo "di coscienza" delle parti nell'istruzione probatoria. La *veritas* del e nel matrimonio, insomma, in prospettiva storica, giusecclesiastica, canonica, processuale, di teoria generale delle fonti, della dottrina e delle istituzioni, di psichiatria forense e psicologia, con ampie incursioni nella filosofia, nella teologia, nella sociologia, sino all'informatica e alle scienze mediche e comportamentali.

La *veritas* del coniugio, dunque, riflesso dell'impegno costante del Bonnet giurista, giudice e raffinato docente; *veritas* che si fa tratto comune di analisi, punto di incontro critico, snodo riflessivo per gli eventuali suggerimenti evolutivi di un istituto fondato sull'*amor coniugalis* che è sintesi d'eccellenza dell'antropologia vivente, nulla condividendo con le astrazioni degli schematismi normativi.

Un quadro, dunque, non solo ampio ed esauriente, ma anche un solido strumento di riflessione sull'attuale vitalità, sulla crisi e sul futuro prossimo di un istituto che, incardinato per secoli nel diritto romano-canonico, ha riassunto eminentemente la cultura dell'occidente cristiano.

ALESSANDRO ALBISETTI ("*Ripensando al matrimonio putativo*", pp.29-38) esamina l'evoluzione codiciale in tema di matrimonio putativo, considerato il vuoto normativo del can.1015 §4, CIC '17.

Sebbene il nuovo CIC sembrasse mitigare il sistema precedente, si finì per ribadire nella "buona fede ... il criterio più idoneo ad integrare ... l'istituto". L'A. riconduce la buona fede canonica al negozio, a scapito della dimensione metafisica sussunta nella realtà del peccato, e ne coglie le divaricazioni con il sentire civilista. Questa ha natura tridimensionale (etica, psicologica e teologica): fattori che la dottrina fatica a distinguere concettualmente. Egli rilegge l'*absentia peccati* (can.198) e il caso del matrimonio putativo del *coactus* (can.1063 §3) che in realtà esclude la buona fede, avendo "piena nozione del fatto invalidante". Il silenzio del CIC sul punto, attesterebbe, secondo l'A., la tendenza del canonista a sganciare la buona fede dalla radice tomista.

PIERO AMENTA ("*Annotazioni e riflessioni sull'iter di approvazione dell'Istruzione*

Dignitas Connubii”, pp.39-57) indaga sull’Istruzione DC, un *vademecum* per gli operatori del settore, su cui tratteggia la complessa azione di produzione normativa della Chiesa, con l’intento di eliminare gli abusi della prassi, nello “sforzo pregevole” di assicurare speditezza, serietà e rigore del processo, anche con norme derogatorie al diritto canonico, ma rispondenti ai suggerimenti degli episcopati. Si citano i molteplici interventi pratici della CEI tesi a sottolineare la “convergenza tra gli auspici dei vescovi italiani e gli orientamenti della NC” (pp. 49-51). Aspirazioni concretizzate poi, ad es., nelle norme introdotte nella NS (eccezioni al requisito della doppia sentenza conforme). Ma si tratta di un quadro con luci ed ombre, perché se la DC ha “assolto al compito di risolvere incertezze e dubbi interpretativi” sul contenzioso matrimoniale, resta inevaso il problema del formalismo processuale.

JUAN IGNACIO ARRIETA (*“Amministrazione della giustizia e comunione tra i tribunali della Chiesa”*, pp.59-69) evidenzia la coesione tra i tribunali ecclesiastici operata dalla giurisprudenza rotale. La “relazione bipolare” dell’ecclesiologia comunionale del Concilio Vaticano II è stata tradotta, nel libro III CIC, nel riequilibrio di competenze avvenuto col transito da un sistema concessorio di facoltà speciali, ad un sistema di “riserva espressa” esteso dall’ordine giudiziale al legislativo e all’esecutivo. L’osservanza da parte dei giudici inferiori del valore “direttivo” delle sentenze rotali, è indice del ruolo unitivo della Rota avverso le tendenze centrifughe delle “giurisprudenze locali”. Resta centrale, secondo l’A., il criterio di verità, ricavabile dal *ius connubi*, nel confronto tra vizio del consenso e prolungata convivenza: qui il giudice sperimenta l’effettiva unità del sistema, dovendo “impostare la relazione matrimoniale in termini di verità” (p.69).

MANUEL JESUS ARROBA CONDE (*“Funzione veritativa delle norme sulla prova”*, pp.71-84) si ispira ad una nozione di processo canonico del Bonnet quale: “ordinata progressione di atti tendente ad una giusta ricerca della verità” (p.72), per focalizzare la funzione epistemica delle norme probatorie, che declina in quattro tipologie (norme sulla proposizione; sull’ammissione; sull’assunzione e sulla valutazione), puntualizzando gli aspetti problematici. I criteri del can.1572 -trattando in specie delle norme sulla valutazione- sono essenziali a non degradare il libero convincimento in arbitrio, con grave nocimento alla verità. Avverte tuttavia l’A. che queste regole di conoscenza processuale sono insufficienti alla giustizia: occorre ancorare il processo canonico a regole oggettive garanti della “certezza morale” cui accede la verità processuale. Tra esse, la regola della discussione, specie se orientata “al reciproco controllo dei soggetti coinvolti” (p.83).

ROMEO ASTORRI (*“Il contributo di E. Corecco alla riflessione sul matrimonio canonico, dalla critica alla teologia post-tridentina all’approfondimento della natura sacramentale del matrimonio canonico”*, pp.85-95) illustra i cinque articoli scritti tra il 1970 ed il 1988, con i quali Corecco afferma che, nel matrimonio, “il criterio epistemologico decisivo non è la ragione ma la fede” (p.86) dato l’inseparabile nesso contratto-sacramento. Chiama a sostegno Bellarmino, Soto, Tosa, Cano; il post-tridentino che esalta la sacramentalità del matrimonio; la posizione scolastico-conciliare del matrimonio “realtà sacra”. Solo nella piena identità dei due fattori -una loro scissione sarebbe degenerativa- è possibile l’ulteriore indagine: il rapporto consenso-sacramentalità (can.1057, §2); i matrimoni misti; la forma liturgica (can.1119). Ma è Melchior Cano -solitaria voce per una teologia del matrimonio- ad impressionare Corecco, alle cui tesi accederà la successiva dottrina giuridica.

PIERO BELLINI (*“Sul processo di attrazione del matrimonio alla competenza istitu-*

zionale della Chiesa”, pp.97-124). L’A. sintetizza i passaggi cruciali del “ciclo della attrazione del *matrimonium inter christianos* alla competenza istituzionale della “*santa ecclesia Christi*” (p.123). Dall’originario misticismo degli *homini viatores*, l’*Ecclesia peregrinans* transita verso il moralismo normativo della deontologia sessuale della *excusatio* della copula. Così il matrimonio, trasformato in “*officium naturae*”, sopporterà anche, stretto nel solo giudizio di liceità, deroghe (impedimenti, divorzio e ripudio). Dall’ulteriore mescolanza sacerdotale-civile il vescovo, che abbraccia “*suo nomine*” lo spazio civile, risulterà il “propulsore” delle ragioni della Chiesa. La “sacralizzazione delle nozze” (p.119) assume le forme di uno “specifico annessionismo”: “premessa indispensabile” alla competenza esclusiva del giudice canonico. La dogmatica tridentina chiuderà il cerchio, perfezionando la conversione in un’assorbente “realtà canonistica” (p.124).

SALVATORE BERLINGÒ (“*La prova di coscienza nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*”, pp.125-135). L’A. plaude alla tendenza dottrinale valorizza i contributi probatori processuali della “coniugata persona” e sottolinea la voce costruttiva della giurisprudenza rotale (spec. per la qualifica dei cd. “*capita nullitatis*”). Tali mezzi istruttori sono strumentali alla verità e possono assurgere a dati di piena prova se sostenuti da una verità fondata su “motivi di coscienza” (p.134): nel processo canonico, infatti, la prova deve tendere alla “umanità”, giacché in questo “nesso sacramentario” essa contribuisce, quasi “prova di coscienza” delle parti, alla decisione giusta (p.128), il cui ingresso non può, quindi, che essere favorito. L’A. esamina alcune tipologie probatorie (spec. le prove documentali) e giudica “a sufficienza calibrati”, ad una sentenza adeguatamente motivata, gli articoli della DC sull’esame delle parti, testi e periti (p.132).

RINALDO BERTOLINO (“*Tra folclore e convinzione: esiste ancora il matrimonio?*”, pp.137-141). Con una visione disincantata sull’attuale crisi dei valori di una società “liquida” che sacralizza i diritti soggettivi e l’uomo televisivo, l’A. si domanda in un asciutto contributo, del futuro dell’istituto matrimoniale. Il matrimonio, ridotto a vincolo di “conversazione” dialettica, ad un “rapporto a geometrie variabili” appeso al filo della volontà di negoziarne costantemente le condizioni, è degiuridicizzato e precarizzato. Per ciò, risulta di disagiata regolamentazione e, pur quando disciplinabile, la sua legislazione si piega a soluzioni “più di rimedi che di modelli” (p.141).

PAOLO BIANCHI (“*Dinamiche e attenzioni nel reperimento e nella raccolta delle prove nelle cause di nullità matrimoniale*”, pp.143-162). L’A. illustra le interrelazioni tra l’avvocato ed il giudice, suggerendo soluzioni della personale esperienza. L’avvocato, che è “primo giudice della causa” (p.144), dovrebbe attenersi al principio di massima diligenza (per la fondatezza della domanda e delle prove; per la stesura dei libelli; prediligere la prova documentale; ridurre le perizie al cd. “criterio clinico dell’incapacità”). Quanto al giudice, l’A. esamina le questioni insorgenti nel rapporto con l’avvocato in udienza suggerendo antidoti, talvolta plurimi, dettati dalla complessità del caso. Poi l’A. espone, con concreti esempi resi in udienza, alcune ulteriori difficoltà che il giudice incontra con l’interrogato (ostacoli culturali, intellettivi o psicologici) o con l’avvocato, anche qui proponendo soluzioni d’esperienza (principio maieutico; adozione dell’art.87 DC).

GERALDINA BONI (“*Il matrimonio tra pluralismo culturale e veritas del diritto divino*”, pp.163-177) si interroga sull’effettiva inculturazione del “paradigma matrimoniale” del CIC. Molteplici spie (ad es. can.1148 sul *favor fidei*) attesterebbero l’“omessa attenzione” verso altre culture. Anche più gravi problemi di adattamento del diritto

canonico, segnalati da istanze abrogative, sorgerebbero nel rapporto col mondo occidentale. L'A. obietta l'intangibilità del fondamento veritativo del matrimonio canonico, poggiante sul diritto divino naturale e positivo "il progetto divino, però, non può restare perfettamente intonso" (p.171). Sono il CIC e la giurisprudenza rotale a favorire il bilanciamento tra *ius divinum* e flessibilità nelle tradizioni tribali degli sposi. L'equilibrio dell'inculturazione è anzi un correttivo ai formalismi liturgici, a patto di non snaturare la *veritas*. In ogni caso, in un'età di crisi di valori, il primato è sempre delle persone e non delle culture (p.176).

CARLO CARDIA ("*Matrimonio concordatario, nuovo equilibrio tra ordinamenti*", pp.179-198). L'A. indaga sulle ricadute nell'ambito della *iurisdictio nullitatum* matrimoniale canonica del riequilibrio dei rapporti concordatari Stato-Chiesa. La Cassazione ne ha modificato l'assetto, imponendo limiti processuali civili. Anche la sentenza della Corte di Strasburgo (2001) Pellegrini c. Italia ha aperto un "nuovo capitolo" (p.188) nella prassi dei tribunali ecclesiastici e sollecitato la Cassazione ad una giurisprudenza evolutiva sull'intervento del giudice civile a tutela del coniuge debole. La sent. Cass. n.1780/2012 segnerebbe il "raggiunto equilibrio interpretativo delle norme concordatarie sulla *iurisdictio nullitatum*" (p.192) con l'emancipazione dal sacramento. Resta la verità, limite formalista del diritto canonico, a giustificare l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento. L'A. -seguendo Arrieta- si augura che i suggerimenti del foro inducano ad una riforma del Concordato, pena il suo fatale svuotamento.

DAVIDE CITO ("*Appunti su questioni penali nell'istruttoria matrimoniale*", pp.199-210). L'A. riflette sui delicati casi di abuso sessuale su minori da parte di chierici e laici ed alla "legislazione d'emergenza" sollecitata già da Giovanni Paolo II (1993) e da Benedetto XVI. Quanto agli effetti sull'istruttoria matrimoniale, il CIC dispone sanzioni per illeciti commessi dagli operatori di giustizia. L'A. si sofferma sul falso (can.1391) e lo spergiuro (can.1368). Ma nuove problematiche interessano oggi la fase istruttoria, nella quale possono emergere notizie di reato (es. abusi sessuali) riguardanti le parti in causa: evenienza, questa, che svela lacune sulla fattispecie delittuosa (limitata ai soli religiosi); riflessioni sull'opportunità di denunciare la *notitia criminis*, svincolata da criteri di discrezionalità; esigenze di collaborazione tra Stato e Chiesa, considerata la natura "*mixti fori*" di tali delitti, dove l'A. suggerisce criteri quali il rispetto della buona fama ed intimità.

GIUSEPPE DALLA TORRE ("*Veritas non auctoritas facit matrimonium*", pp.211-222). L'A. mette a confronto i due modelli matrimoniali, civile e canonico e, con una visione disincantata, prende atto dell'effimera traiettoria del matrimonio civile, nato e spirato nell'arco di due secoli, dissolto da una proliferazione di tipologie riconducibili ai cd. "patti di solidarietà" (convivenze *more uxorio*, "famiglie di fatto", unioni omosessuali). Una legislazione "ideologica", di *gender*, avrebbe compromesso in radice il paradigma generale del matrimonio, religioso e civile. Il diritto canonico, che ha saputo fondere natura e cultura, è rimasto invece fedele alla *veritas*, ossia al precetto biblico dell'"*una caro*" (finalizzata alla procreazione) a fronte di ambigui "vincoli affettivi", e alla procreazione "*humano modo*" (can.1061 §1), che richiede la "libertà fisica e la coscienza psicologica" nella pienezza naturale dell'atto coniugale, senza artifici.

VELASIO DE PAOLIS ("*La normativa sull'atto giuridico e il sistema delle nullità matrimoniali*", pp.223-254). L'A., che abbraccia le tesi di Robleda, coglie le novità del CIC '83 sugli atti giuridici (cann.124-126) e sul sistema generale delle nullità -egli distinguerebbe solo tra atti nulli e inesistenti- con le sue ricadute sulla disciplina matri-

moniale (cann.1098 e 1103). Già nei cann. 103 e 104 e nel CIC '17, sussiste una teoria sistematica volontaristica dell'atto giuridico distinto dal "fatto umano", che il CIC '83 sembra aver accolto. Quanto al can.126 e all'*error substantialis* nell'oggetto, a suo dire, non produce vizio del consenso, salvo non degrading in *condicio sine qua non*. Poi ne illustra modalità specifiche di incidenza sul consenso matrimoniale (cann.1097, 1099 e 1096), chiarendo quando ricorra l'errore sostanziale. L'*error pervicax* ricavato dal can.1099, sarebbe un "errore speculativo non sostanziale", perché limitato agli effetti matrimoniali.

FRANCESCO FALCHI ("*Collaborazione e corresponsabilità delle parti nell'accertamento della verità nelle cause di nullità matrimoniale*", pp.255-267) propone una collaborazione dei coniugi-parti nella ricostruzione processuale "nella simbiosi tra verità, giustizia e carità" (p.258) del matrimonio. La Chiesa ha oscillato nel tempo: al "ruolo propulsivo" assegnato dal CIC '17, si è affiancata la sfiducia dell'Istr. *Provida Mater* e della dottrina (Gordon, Felici). Maggiori aperture ha offerto l'Istr. DC, che esorta le parti alla collaborazione probatoria e il CIC '84 che parla di mezzi di prova essendo i coniugi "responsabili (...) della verità processuale", perché insostituibili portatori di una porzione di verità, volta alla "formazione della certezza morale del giudice" (p.264). Nota tuttavia l'A. la prudenza della Chiesa sulle dichiarazioni delle parti, alle quali il giudice non è affatto vincolato. Posizione, questa, riaffermata da due recenti documenti della CEI (1990 e 1993).

HÉCTOR FRANCESCHI ("*Quaestiones disputatae sul canone 1095*", pp.269-286). L'A. sintetizza il can.1095, per concentrarsi sul "difetto grave della discrezione di giudizio e l'incapacità psichica di assumere gli obblighi coniugali" (p.270). In adesione alla Rota, avverte che, per rilevare come nullità, l'im maturità psico-fisica -"I° *quaestio*"- richiederebbe perizie sul "disturbo della personalità". Analoghe ponderazioni valgono per il cd. "difetto di libertà interna". Maggiore rigore vuole la "III° *quaestio*": la cd. "incapacità relativa" (ad "assumere"), inammissibile causa di distorsioni del "vero matrimonio" ecclesiale che è "realtà relazionale", mai relativistica. Nel commento c. Stankiewicz (2007), contestando Tejero, l'A. ritiene il consenso sintesi di intelletto (ragione speculativa) e di volontà (ragion pratica), di *volitum* e *voluntarium* (Hervada), a cui unire la "causa efficiente" del vincolo. I tre casi del can.1095 convergono nella "dimensione unitaria della capacità" consensuale che ha apice nell'atto di *imperium*, prima ancora che nell'atto di cognizione.

GIANFRANCO GHIRLANDA ("*L'amore coniugale dono dello Spirito e mistero per la Chiesa*", pp.287-302) indaga sull'amore coniugale quale paradigma cristiano. Traendo spunto da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, egli ne delinea l'impianto di complementarietà dei sessi; un'unione ordinata ad un'*analogia entis* che riflette l'amore trinitario e la natura sacramentale. L'A., poi, con la *Deus Caritas est*, chiarisce che tale amore coniugale è nobilitazione massima dell'*eros* umano in *agape*, tensione dell'amore umano al divino, che postula una somiglianza che mai arriva a fusione, con Dio. L'amore coniugale, rettamente vissuto nel carisma immanente del matrimonio, risponde al "progetto originario di Dio" (p.296) che rende i coniugi strumenti della missione della Chiesa. Ciò richiede un consapevole consenso al matrimonio (*consortium totius vitae*, can.1055 §1) e ai suoi obblighi, essendo anche comandamento che attende costante conversione.

JANUSZ KOWAL ("*Tomás Sánchez: l'Index e l'attualità di una dottrina controversa*", pp.303-315). Le *Disputationes*, trattato sulle controversie matrimoniali del Sánchez, fu inspiegabilmente posto all'Indice. La censura si indirizzerebbe su un'edizione veneziana

na del 1614 (che depennava la tesi della potestà del Papa alla *sanatio in radice* del matrimonio in favore della prole, indipendentemente dall'autorità civile). L'A. vuole rispondere a due quesiti: il perché e l'attualità del testo eliminato, oggetto della controversia. Sul primo punto l'espunzione veneziana rispecchierebbe i conflitti giurisdizionali tra Papato e Repubblica di Venezia. Sul secondo, l'A. ripropone la questione del Sánchez: se sussista nel Papa una competenza indiretta alla *dispensatio* ed argomenta che la legittimazione della prole va ricondotta agli "effetti inseparabili della sostanza del matrimonio...essenza del coniugio" (p.314): ciò a conferma dell'attualità della tesi del Sánchez.

JOAQUÍN LLOBELL ("*Sulla liceità della domanda di nullità matrimoniale*", pp.317-329). Il problema dei cattolici divorziati risposati civilmente, specie se intendano rispettare la legge di Dio, è tra i più gravidi di implicazioni pastorali e giuridiche. L'A. analizza tre vie praticabili ammonendo, tuttavia, a non cedere, anche nei casi più dolorosi, a soluzioni relativiste per "scongiurare il definitivo abbandono dei divorziati dalla Chiesa", sulla base di un sofisticato *favor libertatis* (p.319). Rinviando alla *Salvifici doloris* di Giovanni Paolo II, per il quale "il matrimonio non sfugge alla logica della Croce di Cristo", i coniugi devono essere consci della responsabilità "di coscienza" che li investe nella scelta di agire in processo (p.326) e non per la convalidazione. La propensione alla convalidazione del matrimonio, conclude l'A., deve ispirare l'intera dinamica processuale ed i suoi attori-consulenti, elevando il principio di verosimiglianza a criterio guida del giudizio.

VENERANDO MARANO ("*Le unioni di fatto secondo Bruxelles. Linee di tendenza e nodi irrisolti in alcuni recenti sviluppi dell'ordinamento comunitario*", pp.331-346). Il diritto UE suggerisce –nonostante i limiti di competenza fissati nei trattati– un "presunto dover essere normativo" al legislatore nazionale circa la disciplina delle unioni di fatto. L'A. ne esamina l'eterogenea tipologia, volta al superamento del modello tradizionale di matrimonio e di famiglia: interventi normativi; risoluzioni del Parlamento europeo; giurisprudenza della Corte di giustizia. Di tale fonte l'A. illustra la sentenza (Schalk e Kopf c. Austria, 24 giugno 2010), cui rinvia una decisione della Cassazione del 15 marzo 2012. Preso atto dello scardinamento concettuale del matrimonio, egli si domanda la reale efficacia difensiva della legislazione nazionale. Il nodo della questione, a suo dire, risiede però nel riconoscimento delle unioni di fatto e della loro eventuale disciplina statutaria.

PAOLO MONETA ("*Il matrimonio dopo il Concilio Vaticano II nel pensiero di Urbano Navarrete*", pp.347-362). È un ritratto del Padre Navarrete, canonista innovatore ma di una sicura "purezza metodologica". L'A. ne ripercorre le concezioni sull'amore coniugale, "*habitus* (...) non soggetto all'impero della volontà" (p.350); sul tema della convalidazione del matrimonio civile precedente il canonico, con le sue implicazioni volontaristiche e morali; sull'essenza di "istituzione naturale", al cui lume risolvere varie questioni (matrimoni transessuali; rapporti tra foro interno ed esterno sui casi di nullità; inseparabilità contratto-sacramento); sulla distinzione tra precetti di diritto divino ed umano, ai fini della nullità. Per l'innovatore Navarrete, che sosterrà la componente psico-affettiva nell'atto della consumazione, poi tradotta nell' "*humano modo*" del can.1061 §1, la "configurazione naturale del matrimonio" non irrigidisce il modello, ma lo armonizza con le culture di contesto.

GIAN PAOLO MONTINI ("*Solum Deum prae oculis habentes*". *Il significato di una formula*", pp.363-374). La formula *Solum Deum prae oculis habentes* viene tanto diffusamente apposta alle sentenze canoniche da assurgere a clausola generale. L'A.

propone un'ipotesi di lavoro per valutarne significato ed utilità. Una preliminare verifica storica la vede impiegata da Innocenzo III a fianco di altre due clausole (sul divieto di *acceptio personarum* e sull'esclusione di appello), non decisive ad afferrarne l'essenza. L'A. passa poi a suffragare l'ipotesi che la clausola sintetizzi un impegno a "non abusare della discrezione ricevuta" nella lacuna della legge, con ulteriori documenti: la Cost. 7 (*Irrefragabili*) del Concilio Lateranense IV e, poi, le decretali di Innocenzo III. Oggi quella clausola, "chiaro segno del *sensum iudicum*" (p.374), solleciterebbe il giudice a rammentarsi della centralità del *ius divinum* nell'ordinamento canonico.

ROBERTO PALOMBI ("*Valore probatorio dei mezzi di comunicazione elettronica nel processo matrimoniale canonico*", pp.375-388) registra un vivace dibattito dottrinale sul valore probatorio nel processo matrimoniale canonico da attribuire ai messaggi telematici (specialmente SMS e e-mail), posta l'incertezza sull'autore della dichiarazione, salvo il supporto di PEC e di firme digitali.

L'A. ricorda che il diritto canonico richiede tre filtri: utilità, liceità (quanto al *modum acquisitionis* a tutela della privacy) e autenticità (che, rispondendo al requisito di certezza, è il principale limite di ammissione della prova). Su tali basi, l'A. non esclude le e-mails, ma ritiene gli SMS di assoluta irrilevanza probatoria, perché potenzialmente lesivi del *ius defensionis*. La giurisprudenza, orientata alla *certitudo moralis* del giudizio, considera gli SMS talvolta *documenta*, talaltra (sent. Appello Vicariato 2009) li rifiuta, mentre ritiene le e-mails *medium probationis*, anche fondamentale.

ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ ("*Matrimonio civile e matrimonium legitimum. Una prospettiva per il XXI secolo*", pp.389-394). L'A. riflette sull'evoluzione che dall'originaria e distaccata sottovalutazione canonica per il "cosiddetto" matrimonio civile (can.1012 §2 CIC '17) ha condotto al realismo del CIC '83 sugli altri istituti matrimoniali accessibili anche ai fedeli. Dopo gli Accordi del 1984, che enunciano i casi in cui il matrimonio canonico è improduttivo di effetti civili, l'ulteriore "notevole evoluzione nella visione attuale del matrimonio" è posta dal Decreto Generale CEI (1990). L'A. poi confronta il rigore del can.1055 §2 con l'innovativa giurisprudenza che ammette, riguardo ai matrimoni civili dei battezzati, la *sanatio* e la convalida semplice. Neppure il *M.P. Omnium in mentem* (2009) ha chiarito, però, i valori ecclesiali messi in gioco, e la questione della forza invalidante della forma matrimoniale, verso i battezzati "nuovi pagani" del XXI secolo.

MAURO RIVELLA ("*Le Norme della Conferenza Episcopale Italiana sul regime amministrativo e le attività di patrocinio dei tribunali regionali*", pp.395-407) illustra la disciplina riformista, dettata e perfezionata dalla CEI tra il 1998 e il 2001. *Le Norme*, una vera e propria *lex*, fondata sul can.1649 e sul Decr. Gen. CEI sul matrimonio canonico (1990), rispondono a due motivazioni: 1. riordinare e armonizzare il regime amministrativo dei tribunali regionali; 2. rendere meno gravoso l'accesso dei fedeli al processo. L'A. esamina gli articoli delle *Norme* e gli effetti sul reperimento delle risorse, l'andamento ed eccessiva durata delle cause. Egli distingue la disciplina di sacerdoti e laici e sottolinea i progressi segnati dalla *Determinazione* CEP (2011) sulla loro stabilizzazione contrattuale. Si sofferma poi sulla problematica dei "patroni stabili", specialmente circa il gratuito patrocinio. L'obiettivo della riforma, osserva l'A., può dirsi relativamente raggiunto.

LUIGI SABBARESE ("*Sententiae selectae coram Bonnet in tema di incapacità*", pp.409-422). L'A. ripercorre le decisioni del Bonnet in tema di incapacità, nel solco delle due linee tracciate da Giovanni Paolo II: il rapporto diritto-scienza e la differenza tra "difficoltà" e vera incapacità patologica al consenso che rende nullo il matrimo-

nio. L'A. esamina le varianti di incapacità psichica (can.1095 §§ 2 e 3) e l'apporto chiarificatore della giurisprudenza rotale nell'individuare in senso nozionistico-giuridico le casistiche e nel precisare il rilievo giuridico della loro "gravità".

Nel passare in rassegna le decisioni sui "disturbi di personalità" causanti sia il *gravis defectus discretionis iudicii*, sia l'*incapacitas assumendi* (pp.412 ss.) l'A. accenna alla differenza, nel metodo valutativo, tra piano giuridico-canonico e piano scientifico-psichiatrico.

FRANCESCO SALERNO ("*La sacramentalità del matrimonio nei discordi di Giovanni Paolo II alla Rota Romana*", pp.423-462) fa un'analisi puntuale del pensiero wojtyliano sulla sacramentalità del matrimonio nei discorsi alla Rota: una catechesi di continuità ma anche di aggiornamento (p.461) con la tradizione ecclesiale. Il matrimonio, complementare istituzione divina, cellula sociale fondamentale e "profonda sequenza di elementi antropologici" in "sintonia col diritto naturale" (p.427). L'A. ne sottolinea più volte la specificità di sacramento che è "realtà già esistente nell'economia della creazione", modello ontologico ed epistemologico contro ogni ideologizzazione culturale. Di qui il monito ai giudici di "resistere alla paura della verità" (p.442). Su tali basi l'A. enuclea le ulteriori problematiche e soluzioni pratiche del matrimonio (p.452 ss.) che è nesso tra natura e sacramento, vero "*sacramentum manens*" o stato di vita di relazione e di grazia (p.462).

CHARLES J. SCICLUNA ("*La definizione essenziale del matrimonio: una questione sempre attuale*", pp.463-467). Sull'insegnamento del Navarrete, l'A. espone una ricostruzione storico-dottrinale del matrimonio, alle ricerca di una sua possibile definizione che la Chiesa, da S. Paolo al Concilio Vaticano II, ha sempre evitato. Anche il CIC '83, più orientato al parametro dell'"essenza" definitoria, si arresta ad una definizione "*in obliquo*", al can.1055 §1 (p.465) lasciando in sospeso la questione. L'A. propone così una sua ipotesi definitoria di matrimonio e la correda di un'analisi terminologico-contenutistica, nella quale dà risalto alla natura eterosessuale volta alla procreazione.

JOSÉ MARÍA SERRANO RUIZ ("*Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale canonico*", pp.469-479). Nel consenso matrimoniale, atto di volontà assai complesso, l'intelligenza concorre con la volontà, l'affettività, la sessualità, in un contesto epistemologico messo in crisi nel contatto con la vita di relazione. L'A. chiarisce che, nel consenso matrimoniale, l'intelligenza, distinta in strumento (dinamico) e magazzino (deposito), va integrata con altri fattori: l'affetto, nella carenza di sapere (can. 1096), o la "reciproca immagine intenzionale", nell'ignoranza sulla qualità-identità della persona (can.1097). Egli indaga sul nesso intelletto-volontà e nota nel CIC la prevalenza, scolastica, della volontà, trascurando le possibili componenti irrazionali intenzionali del consenso. Il Concilio, con realismo, parla di "atto personale", di un consenso all'impegno totale del darsi ed accettarsi, traducendo l'impostazione tradizionale (intellettualistica) in quella più autentica (volontaristica).

MARIO TEDESCHI ("*Sulla natura del matrimonio canonico. La copulatheoria*", pp.481-485) osserva che se il consenso è l'essenza del matrimonio, il cui *ius in corpus* è solo uno dei fini, un'inveterata tradizione, ancor oggi resistente, sembra contrapporre una visione biologico-consumistica ad una teologico-personalistica del matrimonio. Ma, per l'A., il matrimonio è, o dovrebbe essere, soprattutto un *mutuum adiutorium*, una comunità di vita, e sollecita dottrina e giurisprudenza canonica a non focalizzarsi sulla giustificazione della sessualità, né a dare eccessiva importanza alla *copulatheoria* e alla consumazione, e a seguire il -pur tardivo- insegnamento conciliare, poi accolto dal CIC '83, impostato sull'amore coniugale e su una rinnovata dignità del matrimo-

nio, basato su una pluralità di fini nobili.

MYRIAM TINTI (*"Incapacità ad assumere e possibili capi di nullità dell'altra parte"*, pp.487-495). L'A. sostiene che l'incapacità di assumere di una parte ex can.1095 §3 prefigura l'ipotesi di una nullità in capo alla parte "sana", generalmente portatrice di difetto di discrezione di giudizio, riconducibile a un disturbo psichico. Il rapporto così sorto (cd. "coppie perverse" legate da un nesso di collusione psicologica), ben lontano dal modello antropologico cristiano di amore oblativo e condivisione di vita, dà luogo a relazioni patologiche distruttive e temporanee. L'A. fa una casistica rispondente ad una dinamica comune in cui nei coniugi ricorre, per l'uno, il can.1095 §3 e, per l'altro, il citato difetto di discrezione, e conclude che tali rapporti possono o persistere, o finire con interruzione dello "stallo nevrotico" e guarigione di uno, o evolvere positivamente per la coppia.

GIOVANNI B. VARNIER (*"Il paradigma matrimoniale dell'Occidente cristiano e le sfide della contemporaneità. Qualche riflessione"*, pp.497-507). La veloce esposizione storica ricostruisce il mobile andamento degli interessi scientifici sull'istituto matrimoniale, reso centrale dal Concordato del '29 e oggetto di dibattito tra diverse sensibilità giuridiche (Boggiano Pico, Schiappoli, Jemolo). Con uno sguardo al presente, l'A. registra però come, del sistema matrimoniale italiano, non sia in atto solo una disgregazione dovuta alla mobilità coniugale per cui "matrimonio, famiglia, società naturale: tutto e travolto", ma sia in corso "una rivoluzione" (p.504) della sua tradizione occidentale-cristiana, con l'ingresso di modelli culturali estranei (islam). La recente sentenza Cass.Civ. n.4184/2012 ne è una conferma e la Chiesa, conclude l'A., dovrebbe avviare una riflessione sulla dimensione sacramentale del matrimonio canonico.

ANDREA ZANOTTI (*"La pillola dell'oblio e i possibili riflessi del suo utilizzo sul consenso matrimoniale canonico"*, pp.509-520). La profonda analisi sul rapporto tra condizione esistenziale e dolore umano è svolta sul metro del tempo e sul problema etico-legale del rimedio manipolativo sperimentale della cd. "pillola del non ricordo". Il rischio è che il propranololo, nel liberare l'uomo dall'assillo del dolore, oltre a modificarne la personalità, annulli anche l'esperienza, il vissuto personale identificante, che abbraccia dolore e amore. L'incidenza sul matrimonio è chiara, per l'invalidità del consenso sia ex can.1097 §§ 1 e 2 (errore di persona o sua qualità) estensibile ad un terzo caso (*error qualitatis* di speciale gravità), sia ex can.1095 §2 (*defectus discretionis iudicii*), profilandosi come patologia, come avverte l'A., il rifiuto del passato: un discarico di responsabilità morale dell'agire, della storia personale e del perdono, tipico dei tempi nostri, spiritualmente miopi.

FABIO VECCHI

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, María Eugenia, *Obligaciones de los cónyuges tras el divorcio o la separación. Hipoteca sobre la vivienda familiar, pensión alimenticia y pensión compensatoria*, Tecnos, Madrid, 2012, 87 pp.

La presente obra encuentra su marco dentro del Derecho civil español. De hecho, la autora es Profesora Titular de esta materia en la Universidad Autónoma de Madrid. Se centra en el cambio jurisprudencial que recientemente ha llevado a cabo el Tribunal Supremo a la hora de identificar quién debe solventar el pago de la hipoteca constituida para la adquisición de la vivienda familiar en los casos de separación y divorcio.